## REGOLAMENTO (CE) N. 953/2006 DEL CONSIGLIO

## del 19 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000, per quanto riguarda l'aiuto alla trasformazione del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, e il regolamento (CE) n. 1782/2003, per quanto riguarda la canapa ammissibile al regime di pagamento unico

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- Secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte. Alla luce di tale relazione, è opportuno che l'attuale regime resti in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008 compresa.
- L'aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % d impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino alla campagna 2005/2006. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole del mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l'applicazione del regime di aiuto sino alla fine della campagna di commercializzazione 2007/2008.
- Il regolamento (CE) n. 1673/2000 prevede un aumento dell'aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Dal momento che l'aiuto alla trasformazione per le fibre corte è prorogato fino alla campagna 2007/2008, l'aiuto per le fibre lunghe dovrebbe essere mantenuto al livello attuale fino alla campagna 2007/2008.
- Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino (4)e di canapa di alta qualità, l'aiuto è concesso per le fibre

contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per altre due campagne.

- Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, occorre prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garan-
  - Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è stato finora concesso un aiuto complementare. È opportuno prorogare questo aiuto temporaneo fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
- La Commissione dovrebbe presentare con sufficiente anticipo, prima dell'inizio della campagna 2008/2009, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a valutare se il regime in vigore debba essere mantenuto o vada modificato.
- A norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (3), soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre è ammissibile al regime di pagamento unico di cui al titolo III del medesimo regolamento. È opportuno rendere ammissibile anche la canapa destinata ad altri usi industriali.

<sup>(</sup>¹) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e alle modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CÉ) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).